Imposta di bollo pari ad Euro [•],00 assolta in modo virtuale. Autorizzazione n. 1562 del 1/08/2018 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Milano.

SCHEMA DI CONTRATTO – LOTTO 2

relativo al supporto nella redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Sondrio-Tirano lungo la S.S. n. 38 "dello Stelvio", nel Comune di Montagna in Valtellina.

CIG [•]

INDICE
ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI4
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESPLETAMENTO E
PROFESSIONISTI ESECUTORI6
ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO17
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO19
ART. 5- CORRISPETTIVO19
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI20
ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI24
ART. 8- CONTROVERSIE26
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI 26
ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL
CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO27
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE 28
ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO30
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO31

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA33	
ART. 15 - TRASPARENZA34	
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 37	
TRA	
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Mi	-
lano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata da [•] nato a [•]	1
domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito "CAL" o)
la "Società")	
E	
[•], con sede in [•] ([•]), Via [•] n. [•], C.F./P.IVA n. [•], in persona di [•], nato a [•]
il [•], C.F. [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (d	i
seguito l" Affidatario ")	
di seguito, entrambi (CAL e l'Affidatario), denominati congiuntamente "Parti"	
PREMESSO CHE	
a) nel 2026 in occassione delle Olimpiadi Milano-Cortina d'Ampezzo avranno	
luogo importanti gare olimpiche in diversi comuni dell'Alta Valtellina;	
b) al fine di rendere di facile accesso i siti ove avranno luogo le manifestazion	i
olimpiche, la S.S n.38 "dello Stelvio", classificata come R1 (interesse regio	-
nale di primo livello), risulta essere un'arteria di primaria importanza;	
c) la S.S n.38 "dello Stelvio" presenta ad oggi alcuni punti critici, in particolare	9
nel Comune di Montagna in Valtellina, in corrispondenza del passaggio a	a
livello della linea ferroviaria Sondrio-Tirano, di cui alla pK 40+700;	
Pag. 2/38	

d)	la criticità dell'area di cui alla precedente lettera c) è risolta nell'ambito della	
	progettazione di potenziamento dell'accesso alla Valtellina sviluppata da	
	ANAS su incarico di Regione Lombardia e finanziata dalla "Legge Valtellina"	
	(L. n.102/90);	
e)	tale progetto non risulta perseguibile in tempo utile per l'espletamento	
	dell'evento olimpico, rendendo pertanto necessario sviluppare soluzioni di	
	tipo puntuale utili a risolvere le maggiori criticità, ma al contempo tali da non	
	precludere la fattibilità degli interventi progettati da ANAS;	
f)	la necessità, in vista dei giochi olimpici 2026, di intervenire sul punto critico	
	di cui alla lettera c) è stata inclusa anche nella comunicazione del 9 ottobre	
	2019 di Regione Lombardia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	
	avente ad oggetto, tra l'altro, le opere infrastrutturali essenziali al fine di ga-	
	·	
	rantire una piena accessibilità ai siti olimpionici;	
g)	al fine di intervenire comunque per risolvere la criticità dell'area di cui alla	
	precedente lettera c), in data 31 marzo 2020 Regione Lombardia e CAL	
	hanno sottoscritto uno specifico Accordo di collaborazione ai sensi dell'art.	
	5, comma 6, del D.lgs n.50/2016, con il quale individuano CAL, in qualità d	
	società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione	
	Lombardia nonché operante nel campo delle infrastrutture viarie, come sog-	
	getto incaricato della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econo-	
	mica (di seguito "PFTE") di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria	
	Sondrio-Tirano lungo la S.S. n. 38 "dello Stelvio" nel Comune di Montagna	
	in Valtellina, in alternativa o sostituzione del passaggio a livello della linea	
	ferroviaria Sondrio-Tirano ubicato alla pK 40+700, e relativa viabilità locale	
	di collegamento (di seguito l'"Intervento");	

h) ai fini di svolgere quanto indicato nella precedente lett. g), CAL necessita d	i
affidare a un soggetto esterno l'attività di supporto nella redazione del PFTE	
relativamente all'Intervento;	
i) con determina a contrarre in data [•] 2020, CAL ha assunto le necessarie	9
determinazioni in ordine all'affidamento del Contratto in epigrafe;	
j) con atto del [•] 2020, CAL ha individuato [•] quale aggiudicatario del Con	_
tratto in oggetto;	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.	
ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI	
1.1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e	•
concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva vo	-
lontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione)
dello stesso.	
Costituiscono parimenti parte integrante, sostanziale del Contratto i se	-
guenti Documenti Contrattuali, che le Parti dichiarano di ben conoscere	3
ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, nonché)
tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Con-	-
tratto e nei documenti contrattuali di seguito elencati:	
a) Documenti dell'offerta:	
1. l'Offerta, comprendente l'istanza di partecipazione, il DGUE, la Dichia	
razione integrativa, l'Offerta tecnica, il Documento di Offerta;	
b) Documenti di gara:	
1. Bando di gara;	
Disciplinare di gara;	
Pag. 4/38	

3. Schema di Contratto;
Documento Preliminare alla Progettazione;
Schema indicativo dell'Intervento;
6. Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione
ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in
forma anonima) sul sito internet www.ariaspa.it;
c) Ulteriori documenti:
Modello per comunicazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
2. Cauzione definitiva n. [●], emessa da [●] in data [●]/[●]/[●];
3. Polizze assicurative prestate dall'Appaltatore in base al successivo arti-
colo 11;
4. Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'ag-
giudicatario sia un raggruppamento temporaneo).
1.2. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel
presente contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero
tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei
Documenti Contrattuali, trovano applicazione in primo luogo le norme ec-
cezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari
oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle fi-
nalità del Contratto .
1.3. Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola

Pag. 5/38

avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito at	
tribuito:	
a) Affidatario indica [•], che sottoscrive il Contratto;	
b) Appalto indica le prestazioni di cui al successivo art. 2 del presente)
Contratto;	
c) Codice indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e	9
forniture, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive mo	
difiche e integrazioni;	
d) Contratto indica il presente Contratto;	
e) Intervento indica un nuovo attraversamento della linea ferroviaria Son	-
drio-Tirano lungo la S.S. n. 38 "dello Stelvio", nel Comune di Montagna	ı
in Valtellina, in alternativa o sostituzione del passaggio a livello della	1
linea ferroviaria Sondrio-Tirano ubicato alla pK 40+700. L'intervento è	•
costituito, schematicamente: da un'opera di scavalco lungo l'asse prin	-
cipale della S.S. 38 in continuità d'asse con la viabilità medesima; da ur	1
sottopasso alla linea ferroviaria, unitamente alla relativa nuova viabilità	1
locale di collegamento con il centro abitato di Montagna in Valtellina; da	ı
un'intersezione stradale tra le due suddette opere;	
f) Corrispettivo indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, a	i
sensi dell'art. 5 del Contratto;	
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESPLETAMENTO E	
PROFESSIONISTI ESECUTORI.	
2.1. CAL conferisce all'Affidatario, che accetta, l'affidamento dell'attività d	i
supporto nella redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econo	-
mica dell'Intervento, come meglio specificato al successivo art. 2.2.	
Dow. C/20	

Pag. 6/38

2.2. In particolare, l'Affidatario si impegna a predisporre gli elaborati speciali-
stici e progettuali del PFTE dell'Intervento secondo quanto previsto dal
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonchè a svolgere le necessarie indagini,
sondaggi, rilievi e misurazioni.
Sulla base dello schema indicativo di cui al precedente art. 1.1, lett. b),
punto 5, redatto da CAL e condiviso da Regione Lombardia e ANAS, gli
elaborati progettuali da predisporre sono quelli risultanti dal combinato di-
sposto degli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Pertanto, in base alle disposizioni transitorie di cui all'art. 216, c.
4, del D.lgs. n. 50/2016, gli elaborati progettuali da redigere sono anche
quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli articoli da 17 a 23
del DPR n. 207/2010, di seguito indicati, fatto salvo quanto previsto nel
successivo art. 2.7 :
a) documento di fattibilità delle alternative progettuali;
b) relazione illustrativa;
c) relazione tecnica;
d) studi di prefattibilità ambientale;
e) studi necessari, e relative indagini, sondaggi, rilievi e misurazioni, per
un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserito l'intervento, cor-
redati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali
quelle storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche,
idrologiche, geotecniche, di traffico (analisi di domanda e offerta attuali
e di previsione) e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati
grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio
ed in particolare delle aree impegnate;

Pag. 7/38

f) planimetria generale dell'Intervento ed elaborati grafici di progetto
comprensivi, a titolo indicativo e non esaustivo, di planimetrie a scala
adeguata, profili longitudinali, sezioni tipo e sezioni trasversali, elabo-
rati progettuali relativi alle opere d'arte, computi metrici e stime;
g) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza
dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza;
h) calcolo sommario di spesa;
i) quadro economico di progetto;
j) piano particellare preliminare delle aree interessate dall'Intervento.
2.3. L'Affidatario si impegna a predisporre gli elaborati sopra indicati preve-
dendo soluzioni tali da non precludere la fattibilità – e se possibile tali da
incrementare l'efficacia – degli interventi progettati nella loro interezza
nell'ambito degli obiettivi di potenziamento delle condizioni di accessibilità
alla Valtellina perseguiti e finanziati con la Legge n.102/90 (c.d. Legge Val-
tellina) e tali da mantenere una specifica valenza per il miglioramento della
viabilità di contesto anche a seguito della completa realizzazione degli in-
terventi programmati.
2.4. L'Affidatario si impegna a inviare e a consegnare la bozza degli elabo-
rati di seguito indicati ("CONSEGNA A"), rientranti tra quelli di cui al pre-
cedente art. 2.2, nelle tempistiche di cui al successivo art. 2.13, lett. b)
punto i.:
a) documento di fattibilità delle alternative progettuali;
b) prime risultanze relative a indagini, sondaggi, rilievi e misurazioni, ac-
certamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche, archeologi-
che, ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, geotecniche, di

Pag. 8/38

traffico;	
c) planimetria generale ed elaborati progettuali non di dettaglio (planime	
trie, profili longitudinali, sezioni tipo, tipologici opere d'arte);	
d) censimento sottoservizi;	
e) stima parametrica del costo dell'intervento;	
f) gli eventuali ulteriori elaborati che vengano concordati tra le Parti ne	I
corso della prima riunione di cui al successivo art. 2.19.	
2.5. L'Affidatario si impegna a consegnare ("CONSEGNA B"): (i) gli elaborat	i
di cui alla CONSEGNA A, di cui al precedente art. 2.4, revisionati secondo)
le indicazioni di CAL e (ii) tutti gli elaborati rimanenti di cui all'art. 2.2, nelle	
tempistiche di cui al successivo art. 2.13 lett. b) punto iii.	
2.6. L'Affidatario si impegna a consegnare ("CONSEGNA C") tutti gli elaborat	i
di cui all'art. 2.2 che recepiscono tutte le modifiche richieste da CAL rispetto)
alle precedenti CONSEGNE A e B nelle tempistiche di cui al successivo	
art. 2.13 lett. a).	
2.7. Qualora: (i) a seguito della CONSEGNA C degli elaborati, CAL richieda	l
modifiche e/o integrazioni a tali elaborati progettuali anche per recepire os	-
servazioni di altri enti, quali Regione Lombardia,, l'Affidatario si impegna	ı
a predisporre/aggiornare/integrare gli elaborati medesimi secondo quanto)
richiesto da CAL (di seguito anche "CONSEGNA D"), secondo le tempisti	-
che di cui al successivo art. 2.13 lett. c); (ii) a seguito della CONSEGNA C	;
degli elaborati, nel corso della durata del Contratto di cui al successivo art	
4.1 entri in vigore il Regolamento di cui all'art. 216 comma 27-octies de	<u> </u>
D.Lgs. n. 50/16 (il " Regolamento ") o altra normativa sopravvenuta appli	-
cabile con riferimento agli elaborati del PFTE da predisporre, l' Affidatario	
Pag. 9/38	

si impegna a predisporre/aggiornare/integrare gli elaborati medesimi se-
condo quanto previsto dal Regolamento o dall'anzidetta normativa soprav-
venuta (di seguito anche "CONSEGNA E"), secondo le tempistiche di cui
al successivo art. 2.13 lett. d); (iii) a seguito delle CONSEGNE D o E, nel
corso della durata del Contratto di cui al successivo art. 4.1 CAL richie-
desse modifiche e/o integrazioni agli elaborati progettuali di cui alla CON-
SEGNA D o alla CONSEGNA E, l'Affidatario si impegna a predisporre/ag-
giornare/integrare gli elaborati medesimi secondo quanto richiesto da CAL
(di seguito anche "CONSEGNA F"), secondo le tempistiche di cui al suc-
cessivo art. 2.13 lett. e).
Qualora nel corso della redazione delle CONSEGNE A, B e C entri in vigore
il Regolamento e/o altra normativa sopravvenuta con riferimento agli ela-
borati da redigere, l' Affidatario si impegna a predisporre le suddette con-
segne aggiornate alla predetta normativa sopravvenuta.
L' Affidatario si impegna a svolgere l'attività di cui al presente art. 2.7 senza
la corresponsione di un ulteriore corrispettivo.
2.8. L'Affidatario si impegna a consegnare tutti gli elaborati (CONSEGNE A,
B, C e le eventuali CONSEGNE D, E, F) secondo le modalità specificate al
successivo art. 2.11.
2.9. CAL si riserva di richiedere in qualunque momento informazioni circa lo
stato di avanzamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2.2, richie-
dendo, se del caso, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento
predisposti, che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza.
2.10. L'accettazione da parte di CAL degli elaborati redatti dall'Affidatario non
esonera quest'ultimo e i Professionisti Esecutori di cui al successivo art.

Pag. 10/38

2.14 dalla propria responsabilità professionale con riferimento alle attività	
oggetto del presente Contratto.Si rinvia altresì a quanto previsto al suc-	
cessivo art. 2.12.	
2.11. L'Affidatario si impegna a inviare gli elaborati di cui al precedente art. 2.2	
alla p.e.c. di CAL e a consegnarli con relativa lettera di accompagnamento	
presso la sede di CAL, indicate al successivo art. 9.1 lett. a), secondo le	
seguenti modalità:	
(i) quanto alle CONSEGNE A e B: invio elaborati in versione editabile e in	
formato pdf, e consegna di n. 1 copia cartacea;	
(ii) quanto alla CONSEGNA C e alle eventuali CONSEGNE D, E ed F: invio	
elaborati in versione editabile e in formato pdf; consegna di n. 3 copie	
cartacee e consegna di copia su supporto informatico (CD-Rom o DVD	
o Hard disk) contenente gli elaborati in versione editabile e in formato	
pdf;	
(iii) tutti gli elaborati dovranno essere prodotti anche in versione editabile con	
l'ausilio dei seguenti "software":	
a) elaborati grafici: AutoCAD e/o programmi compatibili con versione	
2013 o precedente;	
b) relazioni: Microsoft Word e/o programmi compatibili con versione Of-	
fice 365;	
c) tabelle / grafici: Microsoft Excel e/o programmi compatibili con ver-	
sione Office 365.	
2.12. Tutti i documenti elaborati durante l'esecuzione del Contratto resteranno	
di piena ed esclusiva proprietà di CAL che si riserva ogni diritto e facoltà	
in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o	
Dog 44/00	

Pag. 11/38

meno esecuzione.	
CAL si riserva altresì di apportare agli elaborati di cui alla CONSEGNA C	
ed alle eventuali CONSEGNE D, E ed F, ogni modifica e/o integrazione	
ritenuta opportuna ai fini della redazione del PFTE.	
2.13. I termini di espletamento delle attività di cui al precedente art. 2.2	
sono i seguenti:	
a) entro 135 (centotrentacinque) giorni solari consecutivi [o entro il	
numero di giorni risultanti dall'offerta dell'Affidatario: i giorni offerti in	
diminuzione saranno suddivisi al 50% tra i tempi previsti per la Con-	
segna A di cui al successivo art. 2.13, lett. b), punto i. e i tempi previsti	
per la Consegna B di cui al successivo art. 2.13, lett. b), punto iii. Nel	
caso in cui i giorni offerti in riduzione fossero di numero dispari, l'unità	
aggiuntiva verrà conteggiata in diminuzione rispetto ai tempi previsti	
per la Consegna A di cui all'art. 2.13, lett. b), punto i.] decorrenti dalla	
data in cui si svolgerà la prima riunione con CAL di cui al successivo	
art. 2.19, l'Affidatario deve consegnare a CAL gli elaborati di cui	
alla CONSEGNA C, di cui al precedente art. 2.6, fatto salvo un mag-	
gior termine assegnato da CAL sulla base di circostanze peculiari. È	
fatto salvo altresì quanto previsto al successivo art. 7.2, ultimo pe-	
riodo.	
b) Fermo il rispetto del termine di cui al precedente periodo, l'Affi-	
datario si impegna altresì a rispettare i seguenti TERMINI INTER-	
MEDI, fatti salvi maggiori termini eventualmente assegnati da CAL	
anche qualora nel corso dell'esecuzione entri in vigore il Regola-	
mento o altra normativa sopravvenuta applicabile con riferimento al	
Pag. 12/38	

PF	TE da redigere:	
i.	entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi [o entro il numero	
	di giorni ottenuto secondo quanto previsto al precedente art.	
	2.13, lett. a)] decorrenti dalla data in cui si svolgerà la prima riu-	
	nione con CAL di cui al successivo art. 2.19, l'Affidatario deve	
	inviare e consegnare gli elaborati di cui alla CONSEGNA A , di	
	cui al precedente art. 2.4 ;	
ii.	entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi successivi alla rice-	
	zione della CONSEGNA A , CAL si riserva di chiedere via p.e.c.	
	all'Affidatario modifiche/integrazioni della medesima;	
iii.	entro 115 (centoquindici) giorni solari consecutivi [o entro il	
	numero di giorni ottenuto secondo quanto previsto al precedente	
	art. 2.13, lett. a)] decorrenti dalla data in cui si svolgerà la prima	
	riunione con CAL di cui al successivo art. 2.19, l'Affidatario deve	
	inviare e consegnare gli elaborati di cui alla CONSEGNA B di cui	
	al precedente art. 2.5 ;	
iv.	entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi successivi alla rice-	
	zione della CONSEGNA B , CAL si riserva di richiedere via p.e.c.	
	all'Affidatario la modifica e/o l'integrazione della medesima;	
v.	entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi - e comunque entro	
	i <u>135 (centotrentacinque)</u> giorni solari e consecutivi di cui	
	alla precedente lett. a) [o entro il numero di giorni risultanti	
	dall'offerta dell'Affidatario], l'Affidatario deve recepire eventuali	
	modifiche e/o integrazioni di CAL alla CONSEGNA B e inviare e	
	2 2.2 2.3 3.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2	

consegnare gli elaborati di cui alla CONSEGNA C , di cui al pre-	
cedente art. 2.6 ;	
c) a seguito della CONSEGNA C degli elaborati di cui all'art. 2.6 , qualora	
CAL richieda modifiche e/o integrazioni a tali elaborati progettuali an-	
che per recepire osservazioni di altri enti, quali Regione Lombardia,	
l' Affidatario si impegna a inviare e consegnare gli elaborati di cui alla	
CONSEGNA D di cui al precedente art. 2.7, entro 30 (trenta) giorni	
solari consecutivi decorrenti dalla relativa richiesta di CAL inviata	
via p.e.c., fatto salvo un maggior termine assegnato da CAL sulla	
base di circostanze peculiari;	
d) a seguito della <u>CONSEGNA D</u> , qualora entri in vigore il Regolamento	
e/o altra normativa sopravvenuta applicabile con riferimento agli ela-	
borati del PFTE, l'Affidatario si impegna a inviare e consegnare gli	
elaborati di cui alla CONSEGNA E di cui al precedente art. 2.7 , entro	
30 (trenta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla relativa richie-	
sta di CAL inviata via p.e.c., fatto salvo un maggior termine asse-	
gnato da CAL sulla base di circostanze peculiari;	
e) qualora CAL richiedesse ulteriori modifiche e/o integrazioni agli ela-	
borati progettuali di cui alla <u>CONSEGNA D</u> o alla <u>CONSEGNA E</u> ,	
l' Affidatario si impegna a inviare e consegnare gli elaborati di cui alla	
CONSEGNA F di cui al precedente art. 2.7, entro 30 (trenta) giorni	
solari consecutivi decorrenti dalla relativa richiesta di CAL inviata	
via p.e.c., fatto salvo un maggior termine assegnato da CAL sulla	
base di circostanze peculiari.	

2.42.4. Il monante vienette delle tempietishe di conletemente di qui el prese	
2.13.1. Il mancato rispetto delle tempistiche di espletamento di cui al prece-	
dente art. 2.13 comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo	
art. 7 .	
2.13.2. Resta ferma la responsabilità contrattuale dell'Affidatario nel caso	
in cui i suddetti termini sub art. 2.13 si dovessero prolungare a causa di	
errori, omissioni o imprecisioni negli elaborati progettuali consegnati	
dall' Affidatario medesimo.	
2.14. L'Affidatario si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del Con-	
tratto avvalendosi, tra l'altro, delle seguenti figure professionali:	
1) n. 1 (uno) Ingegnere in possesso di laurea magistrale o quinquennale	
in Ingegneria civile, iscritto alla sezione A, settore A, del relativo Ordine	
Professionale (di seguito il "Professionista esecutore 1"), indicato in	
sede di gara, ossia [nome, cognome, iscritto all'Albo [●], [●], della pro-	
vincia di [●], con il n. [●] dal [●];	
[N) ulteriori professionalità dichiarate nell'offerta tecnica (di seguito il	
"Professionista Esecutore N")]	
(di seguito insieme anche i "Professionisti Esecutori").2.14.1. La modifica	
dei Professionisti Esecutori indicati in sede di gara è consentita solo	
per motivi oggettivi, previa espressa autorizzazione scritta di CAL e	
mediante l'impiego di un professionista in possesso delle qualifiche pro-	
fessionali e delle competenze richieste di cui al precedente art. 2.14.	
2.14.2. Ai fini della sostituzione dei Professionisti Esecutori, l'Affidatario	
deve inviare via p.e.c. apposita richiesta motivata di modifica indicando	
i) il nominativo del nuovo Professionista esecutore/[●] in possesso delle	
qualifiche e dell'esperienza richieste e ii) la ragione della sostituzione,	
Pag. 15/38	

corredata da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui	
l' Affidatario attesta il possesso in capo al nuovo esecutore delle quali-	
fiche professionali e competenze di cui al precedente art. 2.14.	
2.14.3. Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle	
prestazioni l' Affidatario , in caso di modifica dei Professionisti Esecu-	
tori nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 2.14.1 e 2.14.2,	
dovrà in ogni caso garantire un adeguato passaggio di consegne e la	
relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisito	
sarà interamente a carico dell' Affidatario .	
2.14.4. Nel caso in cui l'Affidatario proceda comunque alla modifica dei Pro-	
fessionisti Esecutori senza la necessaria preventiva autorizzazione	
scritta di CAL, la Società applicherà le penali di cui al successivo art.	
7.4.	
2.15. L'Affidatario si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale alle pro-	
prie dipendenze o con un rapporto regolato da specifico contratto, nonché	•
mezzi, beni e servizi adeguati all'esatto adempimento del Contratto .	
L'Affidatario garantisce in particolare di disporre di figure professionali al	-
tamente specializzate e perfettamente idonee in relazione alle prestazion	i
richieste.	
L'Affidatario garantisce, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.	,
di avvalersi legittimamente delle figure professionali i cui nominativi, ripor	-
tati nel precedente art. 2.14, sono stati indicati in sede di gara.	
2.16. Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere svolte con la mas	-
sima diligenza, professionalità, nel pieno rispetto della normativa vigente	,
nonché delle norme tecniche e deontologiche della professione e di ogn	i

altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del Contratto .
2.17. Nell'espletamento del presente Contratto, l'Affidatario non dovrà porre
in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determi-
nare, direttamente o indirettamente, cause di incompatibilità in relazione
all'oggetto del presente Contratto . L' Affidatario non potrà svolgere attività
in conflitto con la presente, né svolgere direttamente o indirettamente atti-
vità comunque incompatibili con gli interessi di CAL. In caso di mancato
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL potrà procedere alla
risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile,
salvo il diritto di risarcimento dei maggiori danni.
2.18. CAL si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo del cor-
retto adempimento delle prestazioni poste a carico dell' Affidatario .
2.19. L'Affidatario si impegna a garantire la partecipazione dei Professionisti
Esecutori alla prima riunione che verrà fissata da CAL entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto.
L'Affidatario si impegna a garantire, per tutta la durata del contratto, la
pronta disponibilità dei Professionisti Esecutori a tutte le riunioni che CAL
convocherà presso la propria sede, così come presso gli uffici di altri enti
pubblici ovvero di altri soggetti terzi di volta in volta indicati da CAL.
ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
3.1. Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del
Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comun-
que, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni
previste nel Contratto .

3.2. L'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni con-	
trattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applica-	
bili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla	
conclusione del Contratto . Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ob-	
bligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore	
successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico	
dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
contrattuale.	
3.3. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:	
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, sa-	
lute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamen-	
tari applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, nonché	
quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla sti-	
pula del Contratto, nonché delle norme in materia di contribuzione e d	
retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previ-	
denziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di la-	
voro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro,	
impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne CAL da	
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette	
norme;	
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento	
delle prestazioni contenute nel Contratto.	
3.4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme	
e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente	

alla stipula del Contratto e limitatamente alle attività oggetto del mede-
simo, resteranno ad esclusivo carico dell' Affidatario , intendendosi in ogni
caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Affidatario non potrà,
pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di
CAL assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.
3.5. L'Affidatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente
della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni
assunte con il presente Contratto . L' Affidatario , in particolare, dichiara e
garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività
di cui alla prestazione svolta e che lo stesso è dotato di propria autonomia
organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del pre-
sente contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezza-
ture; in particolare, l' Affidatario ha svolto, svolge e continuerà a svolgere
la predetta attività in via non esclusiva per CAL.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
4.1. Il Contratto ha durata di 1 (uno) anno decorrente dalla data della prima
riunione di cui al precedente art. 2.19, fermi restando i termini di cui al pre-
cedente art. 2.13.
ART. 5- CORRISPETTIVO
5.1. Il corrispettivo per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente art.
2 è pari all'importo complessivo di Euro [●] ([●]/00), oltre oneri previden-
ziali e assistenziali ed I.V.A. nelle misure di legge.
I costi di sicurezza sono pari a Euro [●] ([●]/00).
Il corrispettivo è fisso e invariabile ed è stato calcolato in base alle presta-
zioni richieste, a partire dal valore stimato dell'Intervento, considerando il

Pag. 19/38

DM n. 101941/2016.	
Nel caso in cui l'Affidatario abbia sede fuori dal Comune di Milano sono)
altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute in relazione al precedente)
art. 2.19 per la partecipazione alle riunioni presso la sede di CAL o presso)
la sede di altri enti e soggetti terzi.	
5.2. Il corrispettivo non varierà in caso di adeguamento/integrazione, nelle more)
dell'esecuzione del Contratto , degli elaborati di cui al precedente art. 2.2	2
alle disposizioni del Regolamento o di altra normativa sopravvenuta appli	-
cabile agli elaborati del PFTE da redigere, secondo quanto previsto al pre	-
cedente art. 2.7.	
5.3. Il corrispettivo di cui al precedente art. 5.1 è omnicomprensivo, e com-	-
prende e compensa integralmente: (i) tutte le attività necessarie per la pun	_
tuale ed esatta esecuzione delle prestazioni, incluse tutte le prestazioni pro	_
fessionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o	
attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previ	-
ste dal presente Contratto secondo le specifiche e le modalità ivi conte	-
nute, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso)
di esecuzione del Contratto, anche se non esplicitamente richiamati; (ii)
tutte le spese connesse all'espletamento delle prestazioni, comprese le	2
spese e gli oneri accessori di cui al D.M. n. 101941/2016; (iii) le spese vive	9
sostenute per le prestazioni oggetto del Contratto.	
ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	
6.1. Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., il 20% (vent	i
percento) del corrispettivo di cui al precedente art. 5.1, pari a Euro [●] ([●])	,

oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di leggeove do-
vuti, verrà corrisposto all' Affidatario entro 15 (quindici) giorni dall'inizio
dell'esecuzione del Contratto di cui al precedente art. 4.1, a condizione
che l' Affidatario abbia costituito, nel suddetto termine di 15 (quindici)
giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto
meglio disciplinato al successivo art. 11.7. È fatto salvo quanto previsto al
successivo art. 6.3 .
6.2. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6.1, il corrispettivo di cui
all'art. 5.1 sarà corrisposto secondo la seguente cadenza:
a) 40% (quaranta percento) del suddetto corrispettivo, pari ad Euro [●]
([●]) oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, a
seguito della CONSEGNA A, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt.
6.3 e 6.9; in caso di corresponsione dell'importo di cui all'art. 6.1, la sud-
detta anticipazione verrà detratta in misura corrispondente alla percentuale
della prestazione eseguita. Nel caso in cui l'Affidatario non abbia sede nel
Comune di Milano sono altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute nel
corrispondente periodo previa allegazione delle relative ricevute/quietanze
di pagamento;
b) 40% (quaranta percento) del corrispettivo, pari ad Euro [●] ([●]) oltre
oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, a seguito
della CONSEGNA C. Nel caso in cui l'Affidatario non abbia sede nel Co-
mune di Milano sono altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute nel
corrispondente periodo previa allegazione delle relative ricevute/quietanze
di pagamento;
c) 20% (venti percento) del corrispettivo, pari ad Euro [●] ([●]) oltre oneri

Pag. 21/38

previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, al completamento
dell'espletamento di tutte le attività previste dal Contratto , a seguito di spe-
cifica comunicazione di CAL, e comunque entro il termine della durata del
Contratto di cui al precedente art. 4.1. Nel caso in cui l'Affidatario non ab-
bia sede nel Comune di Milano sono altresì rimborsate le spese di viaggio
sostenute nel corrispondente periodo previa allegazione delle relative rice-
vute/quietanze di pagamento.
6.3. Dal corrispettivo dovuto in occasione della prima liquidazione verrà decur-
tato l'importo di Euro [•],00 per il pagamento dell'imposta di bollo, come
meglio specificato al successivo art. 17.
6.4. Maturati i presupposti di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2, ferma restando la
verifica - da parte di CAL - del corretto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali, l'Affidatario emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto
utilizzando il codice destinatario Q1X4S1.
6.5. Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'appli-
cazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato a mezzo di
bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'Affidatario
previa verifica, da parte di CAL, del corretto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali, entro 30 (trenta) giorni f.m. dalla data di ricevimento della fat-
tura.
6.6. La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condi-
zioni, i) alla regolarità fiscale ai sensi dell'art. 48 bis del DPR n. 602/1973,
ii) al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri
dipendenti attestato mediante DURC richiesto da CAL alle Autorità compe-
tenti, iii) alla regolarità contributiva e iv) alla regolarità retributiva.

6.7. L'inadempimento da parte dell' Affidatario di uno qualsiasi degli obblighi ad
esso derivanti dal Contratto darà a CAL il diritto di sospendere, in tutto o
in parte, il pagamento fino al momento in cui l' Affidatario avrà posto fine a
tale inadempimento. CAL non dovrà corrispondere alcun interesse né riva-
lutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra
menzionate.
6.8. In caso di ottenimento da parte di CAL del DURC che segnali un'inadem-
pienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni do-
vute al personale dipendente dell' Affidatario , trova applicazione quanto di-
sposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016.
6.9. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, co. 5
bis del D.Lgs. n. 50/16.
L'Affidatario deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli
per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, cal-
colata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.
Le ritenute così accumulatesi saranno svincolate in sede di liquidazione
finale, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva
dell'Affidatario da parte degli enti previdenziali competenti.
6.10. Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero ri-
chiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'Affidatario, la
data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui CAL avrà rice-
vuto la fattura corretta da parte dell' Affidatario .
6.11. L'Affidatario si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari,
ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui
Dom. 22/20

Pag. 23/38

si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto	
si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n	
136/2010.	
6.11.1. Al fine di cui al precedente art. 6.11, l'Affidatario dichiara che gli estrem	
del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone dele	
gate ad operare su tale conto sono indicati nel "Modello per comunicazione	
ex art. 3 Legge n. 136/2010".	
6.11.2. Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.	
in relazione al presente affidamento è: [•].	
6.11.3. La violazione degli obblighi di cui al presente art. 6.11 e alla Legge n. 3	1
agosto 2010 n. 136 determinano la risoluzione di diritto del Contratto a	i
sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.	
ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI	
7.1. L'Affidatario è soggetto a penalità:	
(i) qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. 2.13,	
come meglio specificato al successivo art. 7.2;	
(ii) in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni	
non eseguite o eseguite in tutto o in parte non correttamente, come me-	
glio specificato al successivo art. 7.3.	
7.2. In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna	
delle tempistiche di cui al precedente art. 2.13, CAL potrà comminare	
una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente	
art. 5.1, fermo restando che in caso di ritardo complessivamente supe-	
art. 5.1, fermo restando che in caso di ritardo complessivamente superiore a 30 (trenta) giorni rispetto al termine di cui al precedente art.	

Pag. 24/38

Contratto ai sensi e per gli efffetti dell'art. 1456 c.c., con diritto al risar-	
cimento dei maggiori danni subiti.	
7.3. In caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non	
esattamente, o eseguite in modo non conforme alle disposizioni contrat-	
tuali, CAL potrà comminare una penale giornaliera decorrente dalla re-	
lativa contestazione pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente	
art. 5.1 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione in	
modo conforme alle disposizioni contrattuali.	
7.4. Nel caso in cui l'Affidatario proceda a modificare i Professionisti Ese-	
cutori indicati in sede di gara senza autorizzazione preventiva ed	
espressa di CAL in violazione di quanto previsto al precedente art.	
2.14.1, verrà comminata una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00)	
per ciascuna violazione.	
7.5. Nei casi di cui ai precedenti artt. 7.2, 7.3 e 7.4 CAL procederà all'imme-	
diata contestazione via p.e.c. all'Affidatario che dovrà inviare le proprie	
controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi	
decorrenti dall'invio della formale contestazione. Trascorsi i suddetti 5	
(cinque) giorni dalla contestazione, qualora l'Affidatario non fornisca	
controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non	
siano ritenute accettabili a giudizio di CAL, quest'ultima potrà procedere	
all'irrogazione della penale da ritardo/per inadempimento come sopra	
indicata, a decorrere dall'inizio del ritardo/dell'inadempimento.	
7.6. Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore,	
l'Affidatario deve notificare tale circostanza a CAL via p.e.c	
7.7. Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga la soglia del 10% (dieci	
D 05/00	
Pag. 25/38	

percento) del valore di cui al precedente art. 5.1 oppure l'Affidatario non	
osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel Contratto, CAL può	
disporre la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 13, co-	
municando via p.e.c. all'Affidatario la volontà di avvalersi della clausola	
risolutiva.	
7.8. In caso di applicazione di penali, CAL provvederà a compensare i crediti	
derivanti dall'applicazione delle medesime penali con quanto dovuto a	
titolo di corrispettivo.	
In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento	
dell'eventuale maggior danno sofferto.	
7.9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo nor	1
esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione	•
per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pa	-
gamento della medesima penale.	
7.10. In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione	
CAL può chiedere l'esecuzione a spese dell'Affidatario di tutto quanto	
sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del	
Contratto senza oneri aggiuntivi a carico di CAL.	
ART. 8- CONTROVERSIE	
8.1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione all'ese	-
cuzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.	
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTI	
9.1. Le Parti danno atto che:	
a) il Responsabile Unico del Procedimento è: Ing. Carlo Mangiarotti	
Via Pola n. 12/14 - 20124 Milano	
Pag. 26/38	

Tel. 02.67156711; p.e.c.: cal@pec.calspa.it;	
b) i dati dell'Affidatario sono:	
Via [•] ([•])	
Tel. [•]; p.e.c.: [•]	
l Professionisti Esecutori sono:	
1) [•] (Professionista Esecutore 1), anche Referente dell'Affidatario	
Tel. [•]; email: [•].	
[N) [•] (Professionista Esecutore N)	
Tel. [•]; email: [•]].	
9.2. Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo p.e.c., l'eventuale mo	-
difica dei dati sopra indicati, fatto salvo quanto previsto nel precedente art	
2.14.1 e 2.14.2.	
9.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Part	i
del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito	1
e dovrà pervenire tramite p.e.c. o email alla parte interessata agli indirizz	i
di cui al precedente art. 9.1.	
ART. 10 – MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO,	
NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO	
10.1. Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del Contratto avra	à
efficacia se non accettato per iscritto da CAL.	
10.2. Termini aggiuntivi proposti dall'Affidatario o contenuti nelle sue fatture	,
nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a	1
quelli contenuti nel Contratto non avranno alcuna efficacia se non accettat	i
per iscritto da CAL.	

10.3. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto con-	
trario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 105, co. 1, secondo periodo de	
D.Lgs. n. 50/2016. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto pre-	
visto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.	
10.4. É ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art	
106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge	
13 agosto 2010, n. 136. L' Affidatario /Cedente ha l'obbligo di comunicare	
al Cessionario il CIG e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui do-	
vranno essere effettuati i pagamenti afferenti il Contratto. L'atto di ces-	
sione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagament	ĺ
a favore del Cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante	
strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedi-	
cato/i, indicando il CIG ai sensi dell'art. 11, Legge 16 gennaio 2003, n. 3.	
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE.	
11.1. CAL dà atto che l'Affidatario ha consegnato la garanzia definitiva n. [•],	
ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, emessa da [•], in data [•], d	i
importo pari ad Euro [•], a garanzia del regolare adempimento delle	
obbligazioni assunte con il presente Contratto e del risarcimento dei dann	i
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.	
La predetta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto	
previsto al comma 5 del richiamato art. 103 del D.Lgs. n. 50/16. L'Affidata-	
rio è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cu	
CAL si sia avvalsa in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto. In	1
caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo	
da riconoscere all' Affidatario .	

11.2. CAL dà atto che l'Affidatario produce copia della polizza assicurativa e
della relativa Appendice [•] che include l'affidamento in oggetto, rilasciata
da [•], a copertura della Responsabilità Civile Professionale, con mas-
simale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro ed
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) in aggregato annuo,
a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività professionale
di cui al Contratto e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze
e/o errori, imputabili all'Affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL o di
terzi.
11.3. Eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze assicurative di cui
sopra resteranno a carico dell' Affidatario , assumendo questi l'obbligo
dell'integrale risarcimento del danno arrecato a CAL e/o a terzi.
11.4. L'Affidatario dovrà consegnare a CAL copia dei certificati di assicura-
zione attestanti il pagamento del premio relativo a ciascun periodo assicu-
rativo, ai fini della relativa copertura per la durata del Contratto . In caso di
polizza con scadenza precedente alla scadenza del presente Contratto,
l' Affidatario dovrà fornire copia dell'atto di rinnovo.
11.5. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può deter-
minare le conseguenze di cui all'art. 13 del Contratto.
11.6. CAL non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero deri-
vare all' Affidatario , ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a
cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di CAL, in
conseguenza della esecuzione dei servizi; di contro l'Affidatario assume
ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.
11.7. Le Parti danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui al
Pag. 29/38

precedente art. 6.1, l'Affidatario dovrà inviare via p.e.c. la garanzia fideius-
soria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'esecuzione del
Contratto di cui al precedente art. 4.1.
La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto ga-
rante in formato p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di
controllo e l'Affidatario dovrà altresì inviare copia del documento atte-
stante i poteri di firma del soggetto garante.
In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in og-
getto, CAL provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le
tempistiche di cui all'art. 6.2 del Contratto, senza che l'Affidatario possa
vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità
dell'importo di cui al precedente art. 6.1 .
ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO
12.1. CAL, ai sensi dell'art. 109 del Codice, a suo insindacabile giudizio, ha la
facoltà di recedere dal Contratto in qualunque momento e qualunque sia
lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
12.2. L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. 12.1 è prece-
duto da formale comunicazione inviata via p.e.c. all'Affidatario da darsi
con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
12.3. In tal caso all'Affidatario, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto
e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni
correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di
cui al precedente art. 12.2, secondo i corrispettivi e le condizioni di Con-
tratto, nonché il 10% (dieci per cento) dell'importo delle prestazioni non

Pag. 30/38

eseguite di cui al precedente art. 5.1 , calcolato ai sensi del citato art. 109	
del D.Lgs. n. 50/16, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento	
a qualsivoglia titolo richiesto.	
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
13.1. Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente Con-	
tratto, nonché a quelle di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/16, CAL avrà	L
diritto di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456	1
del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:	
a) in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause d	i
perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 80	
del D.Lgs. n. 50/16, ivi espressamente comprese quelle relative	
all'operatore economico che si trovi in stato di fallimento, di liquida-	
zione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato cor	1
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento	,
per la dichiarazione di una di tali situazioni;	
b) in caso di perdita da parte dell'Affidatario e/o dei Professionisti Ese	
cutori dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle presta-	
zioni oggetto del Contratto ;	
c) in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore a	L
quanto previsto dall'art. 7.7 del Contratto , fatto salvo il risarcimento	<u> </u>
del maggior danno;	
d) l'Affidatario sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo	
parzialmente;	
e) l'Affidatario apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrat	

tuali non approvate specificatamente per iscritto da CAL come previ	-
sto all'art. 10.1 del Contratto;	
f) in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cu	i
all'art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui all'art. 6.11 del Contratto;	
g) in caso di violazione delle prescrizioni sulle garanzie e coperture as	_
sicurative di cui all'art. 11.5;	
h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art	
14.4 del Contratto;	
i) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza	a
di cui all'art. 15.2 del Contratto;	
j) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione	
svolta dall'Affidatario, anche se non gravi; si intendono reiterate le	
violazioni, anche di contenuto diverso, risultate per almeno tre volte;	
k) in caso di sostitutizione dei Professionisti Esecutori con un soggetto	
non avente le competenze e l'esperienza richiesta;	
I) in caso di ritardo complessivamente superiore a 30 (trenta) giorni ri	-
spetto al termine di cui al precedente art. 2.13, lett. a), secondo quanto	
previsto al precedente art. 7.2, ultimo periodo;	
m) in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia	a
di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza	a
inadeguate rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previ	
sto al successivo art. 16.5.	
13.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. 13.1, il Contratto	•
si intenderà risolto di diritto non appena CAL avrà dichiarato all'Affidata	_

Pag. 32/38

rio, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via p.e.c., l'inten-	-
zione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabi	
lita ad esclusivo beneficio di CAL.	
13.3. In tutti i casi di violazione da parte dell'Affidatario degli altri obblighi con	_
trattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cu	i
al precedente art. 13.1, CAL invierà via p.e.c. all'Affidatario diffida ad	1
adempiere entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, e qualora l'Af	-
fidatario non adempia il Contratto sarà automaticamente risolto.	
13.4. In ogni caso di risoluzione del Contratto, verrà riconosciuto all'Affidatario	•
il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e ac	-
cettate da CAL, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a CAL	_
dallo scioglimento del Contratto (anche per la maggiore spesa sostenuta	a .
per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare)
dei danni diretti e indiretti subiti da CAL medesima. Si applica in ogni caso)
l'art. 108, comma 5 e ss, del D.lgs. n. 50/2016. CAL per effetto della riso	-
luzione avrà diritto ad escutere la cauzione definitiva.	
13.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto, CAL comunicherà all'Affidata	-
rio la data di restituzione della documentazione fornita per consentire	9
l'espletamento della prestazione oggetto del Contratto oltre che la con	-
segna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del Contratto)
stesso.	
ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
14.1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dat	i
personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE	<u> </u>

2016/679 (di seguito "GDPR"), l' Affidatario si impegna in solido con i pro-
pri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all'osservanza del
segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in rela-
zione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti CAL.
14.2. L'Affidatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza du-
rante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosa-
mente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 e
del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle regole di deontologia
professionale.
14.3. L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzi-
detti; pertanto, l' Affidatario dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte
le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle
informazioni riservate.
14.4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, CAL
potrà procedere alla risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art.
1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. 13.1 lett.
h), salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
ART. 15 - TRASPARENZA
15.1. L'Affidatario espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione
del Contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-

tamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o control-
late, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili,
comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro
o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'ese-
cuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa appli-
cabile;
e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsa-
bilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza
al quale CAL ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del Con-
tratto - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal
medesimo Decreto;
f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti
nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottati da CAL, anche pubblicati sul relativo sito internet
www.calspa.it – sezione <i>Società Trasparente – Disposizioni Generali</i> ,
 Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di cui il Codice Etico
costituisce un allegato) impegnandosi nel corso dell'esecuzione del
Contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collabo-
ratorile suddette norme e principi.
15.2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni

Pag. 35/38

rese ai sensi del precedente articolo 15.1, ovvero l'Affidatario non rispet-	
tasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al	
precedente articolo 15.1, CAL avrà il diritto di risolvere il Contratto a	
	_
norma del precedente articolo 13 e di adottare gli ulteriori provvedimenti	
ivi previsti.	

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 16.1. L'Affidatario dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto di cui alla "Informativa privacy" in calce alla Dichiarazione integrativa, che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente Contratto.
- 16.2. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- 16.3. L'Affidatario si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, tenendo conto	
dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'og-	
getto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio	
di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.	
16.4 L'Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di	
sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e colla-	
boratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.	
16.5. Nel caso in cui l'Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in	
materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza	
inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente	
del danno cagionato agli interessati. In tal caso, CAL potrà risolvere il	
contratte av art. 1456 a.e. altre al ricaraimente del danna	
contratto ex art. 1456 c.c. oltre al risarcimento del danno.	_
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	
	_
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario.	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario. 17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario. 17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto corri-	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario. 17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto corrispondente all'importo di Euro [•] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 fac-	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario. 17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto corrispondente all'importo di Euro [•] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del Contratto e del relativo allegato). [Il suddetto importo in base allo	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario. 17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto corrispondente all'importo di Euro [•] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del Contratto e del relativo allegato). [Il suddetto importo in base allo Schema di Contratto è allo stato pari a Euro 160,00] A tal fine CAL, in	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario. 17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto corrispondente all'importo di Euro [•] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del Contratto e del relativo allegato). [Il suddetto importo in base allo Schema di Contratto è allo stato pari a Euro 160,00] A tal fine CAL, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario. 17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto corrispondente all'importo di Euro [*] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del Contratto e del relativo allegato). [// suddetto importo in base allo Schema di Contratto è allo stato pari a Euro 160,00] A tal fine CAL, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede ad assolvere, in modo	
ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 17.1. Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente Contratto sono a carico dell'Affidatario. 17.2. In particolare, ai sensi del DPR n. 642/72 è a carico dell'Affidatario il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del Contratto corrispondente all'importo di Euro [•] (pari all'importo di Euro 16,00 ogni 4 facciate del Contratto e del relativo allegato). [Il suddetto importo in base allo Schema di Contratto è allo stato pari a Euro 160,00] A tal fine CAL, in forza di apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede ad assolvere, in modo virtuale, l'imposta di bollo per conto dell'Affidatario. Il relativo importo	

Pag. 37/38

Letto, approvato e sottoscritto.	
Milano, [•]	
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. [•]	
(L'Amministratore Delegato) (L'Affidatario)	
Dott. Gianantonio Arnoldi [•]	
Documento informatico firmato digitalmente	
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'Affidatario di	-
chiara di approvare tutte le clausole del Contratto ed, in particolare, quelle d	i
cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.	
[•]	
(l'Affidatario)	
[•]	
Documento informatico firmato digitalmente	
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	

Pag. 38/38